



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 25/02/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 05/11/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/06/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.177,17, a titolo di commissioni di attivazione, commissioni di gestione e provvigioni all'intermediario del credito; precisa che, differentemente da quanto sostenuto dall'intermediario, il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della 50ma rata;
- gli interessi dall'estinzione anticipata al soddisfo;
- le spese di lite, quantificate in € 250,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- la piena corrispondenza e coerenza del contratto con le previsioni di legge e le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo *up front* ("commissioni di attivazione", "provvigioni all'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e *recurring* ("commissioni di gestione" e "costi di incasso rata");
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 170,00 a titolo di commissioni di gestione, secondo il criterio *pro rata temporis* applicato a 68 rate residue; precisa che il finanziamento è stato estinto con il versamento di € 20.778,46, a fronte di n. 52 rate saldate;
- l'avvenuto rimborso di due "quote non dovute", relative alle mensilità di giugno e luglio 2020;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, versate a copertura delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione, corrispettivo dell'attività posta in essere dall'agente sino all'erogazione del finanziamento;
- di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria delle polizze assicurative, corrispondendo il relativo premio, sicché nulla è dovuto alla cliente a tale titolo.

Svolge infine alcune riflessioni critiche nei confronti della sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11/09/2019, escludendo che la stessa possa avere efficacia nei rapporti orizzontali, non avendo la direttiva ivi richiamata (la n. 2008/48/CE) natura *self executing* (cita, al riguardo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019). Afferma che la direttiva in questione è stata recepita dal legislatore italiano con il d.lgs. n. 141/2010, che ha introdotto nel TUB l'art. 125 *sexies*, che ha delimitato, unitamente alla normativa regolamentare emanata dalla Banca d'Italia, il confine tra oneri retrocedibili e oneri non soggetti a rimborso; infatti l'ordinamento italiano si caratterizza per avere regole chiare e ben definite, nei confronti delle quali le imprese del settore bancario e finanziario hanno riposto un legittimo affidamento, gradualmente uniformandosi agli orientamenti e alle indicazioni provenienti dalla Banca d'Italia, "anche attraverso sostanziali modifiche alle tipologie di contratti di finanziamento utilizzati".

Esclude la rimborsabilità dei costi di intermediazione, trattandosi di oneri relativi a prestazioni e/o servizi riconosciuti a terzi, non rientranti nella nozione di "costo totale del credito", per i quali dunque non sussisterebbe la legittimazione passiva dell'intermediario erogante.

Chiede dunque all'Arbitro di rigettare le richieste avanzate dalla ricorrente e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi effettuati a titolo di commissioni di gestione.



DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che si ritengono qui integralmente richiamati.

Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le commissioni di attivazione e le commissioni d'intermediazione del credito abbiano natura *up-front* in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento. Di contro le commissioni di gestione, avendo natura *recurring*, vanno rimborsate secondo il criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.

Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	5,165%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,64%

n/c		restituzioni				rimborso	tot ristoro
		Importo	In proporzione lineare	In proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (<i>upfront</i>)	€ 613,80	€ 347,82 <input type="radio"/>	€ 212,63 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 212,63
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (<i>recurring</i>)	€ 300,00	€ 170,00 <input checked="" type="radio"/>	€ 103,92 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 170,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	com.m. Interm. credito (<i>upfront</i>)	€ 3.109,92	€ 1.762,29 <input type="radio"/>	€ 1.077,33 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 1.077,33
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.290
interessi legali	si <input type="checkbox"/>



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.290,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS